

“Collaborazione impossibile” e permessi premio: le prime risposte della giurisprudenza di legittimità *post* sentenza Corte Costituzionale n. 253 del 2019.

di **Alessandro Ricci**

CASS. PEN., SEZ. I, N. 3309 DEL 14.01.2020, PRES. MAZZEI, EST. MINCHELLA, RIC. SPAMPINATO

CASS. PEN., SEZ. I, N. 5553 DEL 28.01.2020, PRES. SIANI, EST. MAGI, RIC. GRASSO.

CASS. PEN., SEZ. I, N. 12554 DEL 21.02.2020, PRES. MAZZEI, EST. CENTOFANTI, RIC. TORRISI.

Sommario. **1.** Il punto di partenza. – **2.** La soluzione negativa teorizzata nelle prime decisioni. – **3.** Il repentino cambio di rotta: verso il riconoscimento dell’interesse del condannato all’accertamento *ex art. 4-bis*, comma 1-*bis*, o.p. anche per la richiesta di permesso premio. – **4.** Ma quale interesse? – **5.** Conclusioni: le indicazioni della giurisprudenza di legittimità... **6.** (*segue*)... e le conseguenze nei giudizi di merito.

1. Il punto di partenza.

Repetita iuvant. Vale la pena ricordare il quesito «*non banale (e) non ozioso*»⁽¹⁾ proposto subito dopo la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019 e già oggetto di una prima riflessione⁽²⁾: permane “interesse” per un condannato per delitto ostativo tra quelli indicati dal comma 1 dell’art. 4-*bis* o.p. e non collaborante, ad attivare in sede di richiesta di permesso premio un procedimento incidentale di verifica della sussistenza delle condizioni di c.d. impossibilità o inesigibilità-irrilevanza di utile collaborazione, dimostrando ai sensi del comma 1-*bis* dell’art. 4-*bis* o.p. che «*la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia*» ?

Le risposte della corte di cassazione non si sono fatte attendere e già oggi si può utilmente riflettere sulla tendenza interpretativa emergente,

(1) La qualificazione del quesito si deve a PUGIOTTO, *Due decisioni radicali della Corte Costituzionale in tema di ostatività penitenziaria: le sentenze n. 253 e 263 del 2019*, in *Rivista A.I.C. Online* n. 1/2020, 515.

(2) V., volendo, RICCI, *Riflessioni sull’interesse del condannato per delitto ostativo e non collaborante, all’accertamento di impossibilità di utile collaborazione con la giustizia ex art. 4-bis, comma 1-bis, o.p. a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019*, in *Giur. Pen. Web*, 2020, 1.

registrandosi un gruppo di sentenze che in forma espressa o implicita hanno subito offerto risposta – perché sollecitate dalla difesa del ricorrente, oppure dai contenuti della requisitoria scritta del p.g. presso la corte di cassazione – al menzionato quesito pregiudiziale ⁽³⁾.

Le tre sentenze che si annotano, ciascuna indicativa di un orientamento, sono esemplificative dei vari passaggi che caratterizzano la direzione da ultimo assunta.

2. La soluzione negativa teorizzata nelle prime decisioni.

L'immediata risposta della giurisprudenza di legittimità è stata di segno negativo.

Ancora prima che dall'analisi delle motivazioni, la portata delle prime sentenze si comprende già dal dispositivo delle stesse, laddove l'epilogo dei ricorsi è stato cristallizzato nella formula terminativa «*inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse*» ⁽⁴⁾.

La *ratio decidendi* su cui si fonda la soluzione di tali decisioni è così tratteggiata: «*il presupposto della collaborazione impossibile o inesigibile era stato introdotto nell'ordinamento quale sorta di contraltare alla collaborazione effettiva con la giustizia [ma] una volta venuta meno l'assoluta necessità della sussistenza di quest'ultima per poter accedere al permesso-premio viene a perdere rilievo e giustificazione anche la prima [...] di conseguenza, risulta evidente anche il venir meno dell'interesse del detenuto a far accertare l'insussistenza di margini per una sua utile collaborazione con la giustizia, posto che la sua ammissione o meno alla fruizione dei permessi-premio resta correlata alla verifica dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o comunque del pericolo di ripristino di detti legami*» ⁽⁵⁾.

Come dire: *post* sentenza costituzionale n. 253 del 2019 tutto ruota intorno alla prova della insussistenza di collegamenti criminosi attuali e futuri e non più ad una collaborazione effettivamente prestata oppure di impossibile o inesigibile prestazione; pertanto, così come la collaborazione attiva non è più condizione di ammissibilità di un permesso premio (comma 1, art. 4-*bis*, o.p.), non lo è più neanche la speculare situazione di impossibilità o inesigibilità

⁽³⁾ Risposta del resto attesa, poiché già nei mesi antecedenti la decisione costituzionale del 22 ottobre 2019, con sentenza poi pubblicata il successivo 4 dicembre, erano stati disposti rinvii della trattazione di tutti i ricorsi per cassazione vertenti sulla materia in attesa della decisione del giudice delle leggi, per poi ovviamente orientarsi di conseguenza.

⁽⁴⁾ Seguendo l'ordine della data delle udienze, la prima della serie è Cass. Pen., Sez. I, 10.12.2019, ric. Trigila; poi vi è Sez. I, n. 1636 del 13.12.2019, ric. Marrone; ed a seguire, Sez. I, n. 3314 del 14.01.2020, ric. Mariotti; n. 3313 del 14.01.2020, ric. P.G. L'Aquila c. Castaldo; n. 3311 del 14.01.2020, ric. Papalia; n. 3310 del 14.01.2020, ric. Longo; n. 3309 del 14.01.2020, ric. Spampinato; n. 3308 del 14.01.2020, ric. Longo; n. 3307 del 14.01.2020, ric. P.G. L'Aquila in c. Pullara (tutte pubblicate il 27.01.2020).

⁽⁵⁾ In questi termini, tra quelle indicate a nota n. 4, Cass. Pen., Sez. I, n. 3309 del 14.01.2020, ric. Spampinato.

della stessa (comma 1-*bis*, art. 4-*bis*, o.p.); da ciò il venir meno di un interesse all'attivazione della procedura di accertamento di tali situazioni di equipollenza rispetto alla prima; e quindi, ridotto ai minimi termini: «*che senso avrebbe – è il sottinteso – accertare una condizione necessaria a superare un'ostatività che non esiste più ?*» ⁽⁶⁾.

3. Il repentino cambio di rotta: verso il riconoscimento dell'interesse del condannato all'accertamento ex art. 4-*bis*, comma 1-*bis*, o.p. anche per la richiesta di permesso premio.

La primigenia teorizzazione, però, poco è durata.

La giurisprudenza di legittimità, con un dichiarato ripensamento espresso in una delle decisioni qui in commento ⁽⁷⁾ – ma per la verità, come meglio specificato in seguito, sono più – ha infatti subito tratteggiato un cambiamento di rotta discostandosi apertamente dalla prima soluzione con un'opzione interpretativa di più ampio respiro e favore nei confronti degli interessati: «*la giurisprudenza di questa Corte ha espresso, in questa fase di prima applicazione, un indirizzo non univoco. Ad una pluralità di decisioni, che siffatto interesse hanno, con dovizia di argomentazioni, negato... è seguito un arresto, pure ampiamente motivato, di segno esplicitamente contrario [...] in precedenza, altra sentenza aveva trattato il ricorso, dando rilievo, sia pure implicitamente, alla volontà in tal senso esternata da parte dell'interessato. In tale variegato panorama esegetico, il Collegio reputa, allo stato, più confacente alla complessità dei temi sollevati dalla sentenza costituzionale, e al rango dei valori in gioco, non arrestare la sua cognizione al profilo formale dell'interesse a ricorrere ed esaminare comunque il merito dell'impugnazione*» ⁽⁸⁾. E' appena il caso di osservare che il riferimento ad un "interesse a ricorrere" avverso un'ordinanza che abbia rigettato l'istanza del condannato, quale applicazione del generale interesse all'impugnazione ex art. 584 c.p.p., in questo caso non è che la proiezione nel giudizio di legittimità dell'analogo interesse a coltivare in sede di merito un giudizio di accertamento ex art. 4-*bis*, comma 1-*bis*, o.p.

Un ulteriore tassello non irrilevante: deve segnalarsi che alle decisioni appena citate che apertamente hanno dato rilievo espresso alla permanenza di interesse, se ne affiancano alcune che sebbene senza specifici

⁽⁶⁾ Così, in senso critico, PUGIOTTO, *Due decisioni radicali della Corte Costituzionale*, cit., 515.

⁽⁷⁾ Si tratta di Cass. Pen., Sez. I, n. 12554 del 21.02.2020, ric. Torrìs e Sez. I, n. 12555 del 21.02.2020, ric. Guglielmino. Vale la pena segnalare, a riprova della consapevolezza del mutamento di pensiero, ed anche a rafforzamento dello stesso, che il giudice estensore di queste ultime due decisioni è lo stesso della sentenza Sez. I, n. 1636 del 13.12.2019, ric. Marrone, e di Sez. I, n. 7931 del 10.12.2019, ric. Trigila, cioè le prime due decisioni di legittimità emesse dopo la pubblicazione della sentenza costituzionale n. 253 del 2019 (avvenuta il 04.12.2020), e nella quale si era appunto prospettata la soluzione della carenza di interesse.

⁽⁸⁾ Così, Cass. Pen., Sez. I, n. 12554 del 21.02.2020, ric. Torrìs.

approfondimenti lo hanno riconosciuto implicitamente sussistere, trattando direttamente il merito della reg giudicanda dedotta ⁽⁹⁾.

4. Ma quale interesse?

Pur apprezzandosi il cambio di rotta esibito dalle più recenti decisioni di legittimità, l'apertura verso il riconoscimento di un interesse del condannato appare però in queste decisioni, forse appositamente, non del tutto dichiaratamente orientata nel senso che non vi è nelle motivazioni che certificano il *revirement* una esatta identificazione in concreto di quale specifico obiettivo il condannato possa vantare.

Giova ricordare che già da prima del *revirement* le opinioni dottrinali che si sono espresse sul tema erano favorevoli alla permanenza di interesse, ritenendo di poterlo individuare:

a) nella volontà di non adire la complessa procedura di "prova rafforzata", che è la vera novità aggiuntiva introdotta dalla decisione costituzionale, con onere invertito e controprova fattuale sulla insussistenza di collegamenti criminali attuali e futuri, procedura attivabile direttamente dinanzi al magistrato di sorveglianza; secondo questa impostazione l'effetto delle sentenze additive della corte costituzionale è quello di aver creato un *tertium genus*: oltre al "collaboratore attivo" (art. 4-bis, comma 1, o.p.) ed al "collaboratore impossibile/inesigibile/irrilevante" (comma 1-bis) – quest'ultimo onerato della dimostrazione di una oggettivamente impossibile o soggettivamente inesigibile collaborazione, nonché della insussistenza di collegamenti passati con la criminalità organizzata ma non, si badi, di quelli futuri – oggi vi è il "non collaborante per scelta" il quale per fornire la prova negativa tale da vincere la presunzione di pericolosità su di lui gravante, dovrà non più chiedere l'accertamento di una collaborazione equipollente al tribunale di sorveglianza – di cui certamente non sussistono i presupposti, per essere la sua decisione frutto di una scelta libera e consapevole di non fornire un aiuto alla giustizia e dunque per esservi presuntivamente ancora spazi investigativi rilevanti per l'accertamento della verità sui fatti per i quali è stato condannato – ma dovrà, rivolgendosi direttamente al magistrato di

⁽⁹⁾ Su questa linea si collocano Cass. Pen., Sez. I, n. 3284 del 27.11.2020, ric. Mariano, unitamente a Cass. Pen., Sez. V, n. 5108 del 23.01.2020, ric. P.G. L'Aquila c. Di Stefano, e Sez. V, n. 4773 del 19.12.2019, ric. Mondella; si legge espressamente in queste ultime: «*il perimetro dei rilievi censori sollevati, tutti riguardanti lo specifico profilo dell'esperito giudizio riguardante l'accertamento incidentale della collaborazione impossibile o inesigibile - di cui all'art. 4-bis, comma 2, l. n. 354 del 1975 - escludono la rilevanza del dictum della Corte Costituzionale pronunciato con la sentenza n. 253 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, l. 354 del 1975, laddove non contempla che, nelle condizioni indicate, il magistrato di sorveglianza possa concedere al detenuto il permesso premio al di là dell'assenza di collaborazione*».

sorveglianza, sottostare a quell'onere di "prova rafforzata" che la sentenza costituzionale richiede nei suoi confronti ⁽¹⁰⁾;

b) oppure, sotto altro profilo, l'interesse all'accertamento può ravvisarsi negli effetti che la decisione positiva potrebbe poi riverberare nella successiva fase di merito di valutazione delle condizioni di concedibilità del beneficio premiale richiesto; ciò al fine di prevenire eventuali giudizi negativi sulla propria personalità, poiché il giudizio valutativo della pericolosità di questa particolare tipologia di detenuti è da sempre influenzato dal suo atteggiamento nei confronti del delitto commesso; essere silenti rispetto ad un evidente coinvolgimento di concorrenti ignoti potrebbe influenzare negativamente la valutazione dell'atteggiamento del condannato rispetto al fatto; pertanto, dimostrare preventivamente alla valutazione sulla meritevolezza del beneficio richiesto che il silenzio serbato sui fatti delittuosi sia invece ascrivibile a semplice impossibilità o inesigibilità di utile collaborazione – utilizzando appunto il modello di accertamento del comma 1-*bis* dell'art. 4-*bis* o.p., non intaccato minimamente dalla sentenza costituzionale n. 253/2019 – potrà, appunto, diversamente e meglio orientare le valutazioni rispetto all'atteggiamento complessivo del condannato ⁽¹¹⁾.

Per quanto, invero, opzioni interpretative non completamente sovrapponibili ma certamente complementari, entrambe ritengono che in capo al condannato permanga la scelta, in sede di richiesta di un primo permesso premio, di attivare alternativamente: o un giudizio da svolgersi tutto dinanzi al magistrato di sorveglianza secondo le indicazioni fornite dalla sentenza costituzionale n. 253 del 2019 senza richiesta di accertamento incidentale ex art. 4-*bis*, comma 1-*bis*, o.p.; ovvero con richiesta incidentale di tale accertamento al fine di perseguire uno degli scopi sopra indicati.

5. Conclusioni: le indicazioni della giurisprudenza di legittimità...

Come accennato in precedenza, le due più recenti sentenze di legittimità che apertamente ed in maniera consapevole ⁽¹²⁾ hanno optato per una soluzione certamente opposta a quella di totale chiusura esibita dalle prime decisioni, non offrono però alcuna indicazione concreta su quale "tipo" di interesse il condannato possa vantare. Viene però da pensare che in ragione dell'epilogo dei ricorsi difensivi, definiti con un rigetto, forse non vi era la necessità di offrire indicazioni di sorta potenzialmente utili per il giudice del rinvio.

⁽¹⁰⁾ E' l'autorevole opinione di BORTOLATO, *Il futuro rientro nella società non può essere negato a chi non collabora, ma la strada è ancora lunga. Brevi riflessioni sulla sentenza 253/2019 della Corte Costituzionale*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2020.

⁽¹¹⁾ In tal senso, RICCI, *Riflessioni sull'interesse del condannato*, cit., in particolare par. 3.1.

⁽¹²⁾ Per rimarcare l'importanza, sembra opportuno sottolineare ancora i termini della espressa consapevolezza del mutamento di pensiero; v. *supra* nota n. 7.

È anche vero, però, che entrambe le decisioni giustificano il mutamento di pensiero con un espresso richiamo ad un'altra sentenza ⁽¹³⁾ – alla quale, per vero, se ne è immediatamente affiancata una di identica portata ⁽¹⁴⁾ – in cui la tipizzazione concreta dell'interesse è stata invece puntualmente oggetto di analisi e ben delineata. E non sarà un caso, a differenza delle altre due decisioni che pur segnano il cambio di direzione, che in queste ultime vicende i ricorsi difensivi sono stati accolti e vi era quindi lo specifico obbligo del giudice di legittimità di dare puntuali indicazioni al giudice del rinvio. Tra l'altro, a rimarcare l'importanza della novità introdotta dalla sentenza costituzionale si è osservato che *«trattandosi di sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale - sia pure parziale - i contenuti della medesima devono essere oggetto di valutazione anche di ufficio, ai sensi della previsione di legge di cui all'art. 609 co.2 c.p.p.»* ⁽¹⁵⁾.

Tali più recenti arresti sostengono apertamente la sopravvivenza piena del procedimento di accertamento ex art. 4-bis, comma 1-bis, o.p. anche in relazione alla materia dei permessi premio, osservandosi che il *novum* portato dalla decisione costituzionale è quello di aver introdotto una opzione decisoria aggiuntiva, rispetto a quelle già esistenti e che il condannato può chiedere di attivare. Vi è di fatto una piena adesione e validazione di quanto già sostenuto dalla dottrina e tale presa di posizione è così efficacemente sintetizzata: *«la decisione della Corte Costituzionale non riguarda, pertanto, le disposizioni in tema di collaborazione impossibile o inesigibile (tenute espressamente al di fuori dell'oggetto del giudizio) che non solo restano vigenti ma che continuano ad avere una portata precettiva concreta, sia in ragione della diversità parziale delle regole dimostrative della assenza di pericolosità (profilo strettamente normativo), sia in ragione di una percepibile differenza ontologica, posto che l'accertamento in positivo della impossibilità o inesigibilità della collaborazione consente di qualificare in termini univoci (e non connotati da alcun minimo disvalore) la scelta del detenuto di non fornire informazioni alla autorità giudiziaria [...] Ne deriva, quanto all'esame delle ricadute, che non può certo dirsi - specie in ragione della segnalata differenza di oggetto della prova - abrogata per incompatibilità la previsione di legge (art. 4 bis co. 1 bis) in tema di collaborazione impossibile o inesigibile. In presenza di simile accertamento positivo (spettante ex lege al Tribunale) la scelta di non prestare collaborazione assume un significato del tutto neutro, il che - nella logica proposta dalla Corte Costituzionale - consente di circoscrivere la dimostrazione probatoria al parametro della 'esclusione di attualità dei collegamenti'. Lì dove vi sia l'opzione del silenzio (con richiesta di accesso al beneficio basata in via esclusiva sulla assenza di attuale*

⁽¹³⁾ Più precisamente si tratta di Cass. Pen., Sez. I, n. 5553 del 28.01.2020, ric. Grasso.

⁽¹⁴⁾ Si tratta di Cass. Pen., Sez. I, n. 10551 del 12.12.2019, ric. Galati.

⁽¹⁵⁾ È l'*incipit* della sentenza Cass. Pen., Sez., I, n. 10551 del 12.12.2019, ric. Galati.

pericolosità) la dimostrazione probatoria è - come si è notato - più complessa ed include il parametro aggiuntivo (sia pure di problematica aderenza a canoni epistemologici basati sulla materialità dell'oggetto della prova), della assenza del pericolo di ripristino di tali collegamenti»⁽¹⁶⁾.

Secondo i più recenti arresti giurisprudenziali, quindi, al condannato non collaborante in espiazione di pena inflitta per un delitto ostativo previsto dal comma 1 dell'art. 4-*bis* o.p. che ambisca alla concessione di un permesso premio ex art. 30-*ter* o.p., si riconoscono due possibilità:

a) avvalersi del comma 1 dell'art. 4-*bis* o.p. secondo l'interpretazione additiva delineata dalla sentenza costituzionale n. 253 del 2019 e quindi formulare istanza di permesso premio al magistrato di sorveglianza sostenendo: i) la insussistenza sia della «*attualità di collegamenti con la criminalità organizzata* [sia del] *pericolo di ripristino di tali collegamenti*»; ii) la sussistenza delle ulteriori condizioni di meritevolezza del beneficio richiesto; b) in alternativa, come in passato, avvalersi del comma 1-*bis* dell'art. 4-*bis* o.p. e quindi formulare al magistrato di sorveglianza istanza di permesso premio unitamente ad istanza incidentale di accertamento di impossibilità o inesigibilità-irrilevanza di utile collaborazione con la giustizia, sostenendo: i) che «*la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia*»; ii) la insussistenza della «*attualità di collegamenti con la criminalità organizzata*», ma, si badi, non quella del «*pericolo di ripristino di tali collegamenti*» poiché questa condizione tipizzata dalla decisione costituzionale riguarda solo il modello procedimentale-decisorio sopra indicato; iii) la sussistenza delle ulteriori condizioni di meritevolezza del beneficio richiesto⁽¹⁷⁾.

Di fatto, sul piano pratico, il *novum* introdotto dalla sentenza costituzionale n. 253 del 2019 rappresenta per la più recente giurisprudenza di legittimità una "via di fuga" per coloro, non pochi, che in passato hanno già affrontato un giudizio di impossibilità o inesigibilità-irrilevanza di utile collaborazione con la giustizia conclusosi con una decisione negativa ormai definitiva, ed a quelli che, in una prospettiva prognostica, non avendolo ancora introdotto, non ritengono che siano sussistenti le condizioni per ottenere un giudizio positivo.

⁽¹⁶⁾ Così Cass. Pen., Sez. I, n. 5553 del 28.01.2020, ric. Grasso; lo stesso principio si legge in Sez. I, n. 10551 del 12.12.2019, ric. Galati (medesimo relatore).

⁽¹⁷⁾ Condivide l'impostazione della più recente giurisprudenza di legittimità, in termini di configurazione di un *tertium genus* tra collaborazione effettivamente prestata e quella impossibile o inesigibile, PUGIOTTO, *Due decisioni radicali della Corte Costituzionale*, cit., 516

A rimarcare la piena, e verrebbe da dire anche rivitalizzata, sopravvivenza dell'accertamento *ex art. 4-bis*, comma 1-*bis*, o.p. anche in materia di permessi premio, si considerino due rilievi finali.

Il primo. Le stesse sentenze che, con identica motivazione, da subito avevano recisamente escluso la permanenza di un interesse all'accertamento *ex art. 4-bis*, comma 1-*bis*, o.p. sul rilievo che, una volta messo in disparte il discorso "collaborazione attiva o collaborazione equipollente", «*l'ammissione o meno alla fruizione dei permessi-premio resta correlata alla verifica dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o comunque del pericolo di ripristino di detti legami, in un contesto in cui la mancanza di collaborazione con la giustizia può avere rilievo soltanto in quanto, con un apprezzamento di merito, sia ritenuta di questi espressiva*»⁽¹⁸⁾, di fatto ammettevano esse stesse, neanche tanto implicitamente, la permanenza di un interesse. Se infatti, come affermato, la mancata collaborazione può essere considerata il riflesso, o meglio, l'espressione sintomatica della volontà di mantenimento dei collegamenti con la criminalità organizzata – si dice, «*sia ritenuta di questi espressiva*» – sottintendendo al fatto che con il silenzio si voglia favorire qualcuno, il condannato deve essere messo in condizione difensiva di poter giustificare il perché del proprio atteggiamento silente e questo può farlo, dove evidenzi ragioni di impossibilità o inesigibilità, solo con lo strumento offerto dal comma 1-*bis* dell'art. 4-*bis* o.p.⁽¹⁹⁾.

Ed infine. Muovendo dalla considerazione che occorre necessariamente continuare a distinguere la posizione di chi "oggettivamente può, ma soggettivamente non vuole" (silente per sua scelta), da quella di chi "soggettivamente vuole, ma oggettivamente non può" (silente non per sua scelta), è stato correttamente osservato⁽²⁰⁾ che la sentenza costituzionale non può aver reso deteriore la condizione del condannato che versi in una situazione di impossibilità o inesigibilità di utile collaborazione con la giustizia – che è sì un "non collaborante", ma non per sua scelta – il quale mantiene quindi integro a suo carico l'onere di specifica allegazione degli opportuni elementi a sostegno dell'assunto della ricorrenza di situazioni di impossibilità o inesigibilità della collaborazione (dinanzi al tribunale), e degli elementi che ineriscono alla non attualità dei collegamenti (dinanzi al magistrato), ma non del pericolo di un loro ripristino, secondo il canone di prova rafforzata delineato dalla decisione costituzionale, ma che non può a questi essergli ulteriormente addossato, al pari del "non collaborante" per sua scelta⁽²¹⁾.

⁽¹⁸⁾ Così, per tutte, Cass. Pen., Sez. I, n. 3309 del 14.01.2020, ric. Spampinato.

⁽¹⁹⁾ Più ampiamente sul punto v. RICCI, *Riflessioni sull'interesse del condannato*, cit., par. 3.1.

⁽²⁰⁾ Il riferimento è a BORTOLATO, *Il futuro rientro nella società*, cit.

⁽²¹⁾ Sulla stessa linea, il profilo peggiorativo dell'interpretazione che nega l'interesse ad un autonomo all'accertamento di impossibilità o inesigibilità di utile collaborazione è evidenziato

6. (segue)... e le conseguenze nei giudizi di merito.

Un dato sembra a questo punto innegabile: al momento i tribunali di sorveglianza dinanzi ai quali pendono procedimenti *ex art. 4-bis*, comma 1-*bis*, o.p. incidentali ad una richiesta di permesso premio non possono definirli con la formula "inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse", perché la configurazione di un interesse da parte del condannato non può essere negata. Al tempo stesso i magistrati di sorveglianza ai quali siano state inoltrate istanze di permesso premio contenenti la predetta richiesta incidentale dovranno veicolare le istanze proposte al competente tribunale. Semmai, in un caso e nell'altro, occorrerà al più procedere ad una diretta interlocuzione con il condannato chiedendo se alla luce del *novum* introdotto dalla decisione costituzionale intenda proseguire o no nei termini della originaria allegazione.

Va da sé, invece, che per coloro che dopo la pubblicazione della sentenza costituzionale hanno attivato o attiveranno *ex novo* un giudizio *ex art. 4-bis*, comma 1-*bis*, o.p. incidentalmente ad una richiesta di permesso premio, l'intendimento di non avvalersi del *novum* è di fatto implicito.

anche da GALLINA, *Benefici penitenziari e collaborazione con la giustizia: quale presente e quale futuro?*, in *Questione Giustizia*, 1/2020.